

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 26 GENNAIO 2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA DI ROMA

PREMESSO che il giorno 05 luglio 2021, risultano presentate al PRA di Roma le seguenti due formalità consecutive relative alla targa FH415DD, richieste tramite lo Sportello Telematico dell'Automobilista attivato presso lo Studio di Consulenza "Ticconi Servizi Auto Società Cooperativa a.r.l.":

1. trasferimento di proprietà ex art 2688 c.c. con numero di R.P. H949035W, da parte del sig. Melaragno Raffaello (proprietario non intestatario) a favore della Fabio D.V. Società Cooperativa con richiesta di agevolazioni fiscali ex art 36 legge 85/95 (vendita veicolo usati a favore dei soggetti che ne fanno commercio);
2. trasferimento di proprietà con numero di R.P. H949064X, dalla Fabio D.V. Società Cooperativa a favore del sig. Antonelli Marco;

PREMESSO che ai fini della trascrizione ex articolo 2688 c.c. è indispensabile, come prova dell'effettiva proprietà del mezzo, che le parte sia in possesso del CDP/Foglio Complementare originale, qualora il veicolo sia ancora in possesso del vecchio documento cartaceo. Nel caso in cui invece si disponga di CdP digitale (CDPD), poiché il documento già risiede nei Sistemi Informativi ACI, è obbligatorio allegare alla pratica il precedente titolo originale non trascritto con sottoscrizione autenticata dell'ultimo intestatario al PRA, oppure, in alternativa, la delega alla materializzazione del CDPD sottoscritta dall'ultimo intestatario al PRA;

ACCERTATO che il veicolo in questione è in possesso di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), e che dall'esame dei fascicoli digitali la prima formalità risulta carente di documentazione essenziale presentando i seguenti vizi formali:

- nella dichiarazione di vendita non è riportato che la stessa è avvenuta da parte di soggetto non intestatario ai sensi dell'articolo 2688 del codice civile (tale dato è riportato solo sulla nota di presentazione);
- non è presente la delega a "materializzare" il CDPD che, come sopra specificato, costituisce documentazione obbligatoria per la trascrizione ex art.2688 cc;
- il fascicolo è corredato solo della delega alla presentazione della formalità, nella quale non sono indicate le generalità della persona fisica che ha sottoscritto la delega per conto della Società intestataria, ed è riportato, in luogo dei dati del sottoscrittore, solo la denominazione della Società intestataria Nuova Italia 2012, senza indicare il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore;
- alla suddetta delega manca inoltre il previsto documento di identità del sottoscrittore;

CONSIDERATO che la delega alla "materializzazione" del CDPD costituisce, in presenza di veicoli muniti di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), documentazione obbligatoria ai fini della convalida delle formalità di trascrizione ex articolo 2688 del codice civile;

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art.8 L.241/1990, trasmessa il 23 settembre 2021 con il prot. 35392/21 a Nuova Italia 2021 Soc.Coop. nella persona del Comm. Liquidatore D.ssa Sara Agostino intestatario del veicolo precedentemente alla vendita ai sensi dell'art 2688 c.c., sig. Melaragno Raffaello, Fabio D.V. Srl, sig. Antonelli Marco e Agenzia Ticconi Servizi Auto;

PRESO ATTO che la comunicazione del 23/9/2021 con prot. 35392/21 è stata consegnata alla Nuova Italia Soc. Coop. con pec in data 23/09/2021, all'Agenzia Ticconi Servizio Auto con pec in data 23/9/2021, a Melaragno Raffaello è stata spedita con Raccomandata A/R del 27/9/2021 e con successiva Raccomandata A/R del 5/11/2021 tornata indietro con motivazione sconosciuta il 21/12/2021 (nonostante al medesimo indirizzo, in data 19-10-2021, era stata recapitata altra raccomandata) , a Fabio D.V. Srl spedita con Raccomandata A/R consegnata il 30/9/2021, ad Antonelli Marco spedita con Raccomandata A/R consegnata il 30/9/2021;

ACCERTATO che i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento in autotutela non hanno presentato nei termini di 5 giorno dal ricevimento della stessa osservazioni in merito;

VISTO l'articolo 21nonies L.214/1990 e s.m.i.;

VISTO che presupposto per un legittimo esercizio dell'istituto dell'annullamento d'ufficio oltre ad essere l'accertamento dell'invalidità dell'atto, è la sussistenza di un interesse pubblico specifico, attuale e concreto, che prevalga sull'interesse del destinatario ovvero dei contro interessati alla conservazione dell'atto.

VISTO che l'interesse pubblico a cui questa Amministrazione è preposta è la certezza giuridica, scopo specifico dell'istituto della Trascrizione a cui il provvedimento di annullamento è funzionalizzato.

DETERMINA

per i motivi sopra esposti di annullare d'ufficio in via di autotutela le due formalità consecutive relative alla targa FH415DD presentate il 5/7/2021, e precisamente la formalità di trasferimento di proprietà ex art 2688 c.c. con numero di R.P. H949035W da parte del sig. Melaragno Raffaello (proprietario non intestatario) a favore della Fabio D.V. Società Cooperativa, trasferimento di proprietà con numero di R.P. H949064X dalla Fabio D.V. Società Cooperativa a favore del sig. Antonelli Marco.

di dare comunicazione dell'avvenuto annullamento a tutte le parti interessate al procedimento: Nuova Italia 2021 Soc. Coop nella persona del Comm. Liquidatore D.ssa Sara Agostino intestatario del veicolo precedentemente alla vendita ai sensi dell'art 2688 c.c., sig. Melaragno Raffaello, Fabio D.V. Srl, sig. Antonelli Marco e Agenzia Ticconi Servizi Auto.

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Laura Tagliaferri)